

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 1708]

(2013/162/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) I dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽²⁾, ottenuti mediante il registro dell'Unione, le decisioni della Commissione, i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri costituiscono dati di emissioni verificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.
- (2) I dati relativi al totale delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da gas e attività quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, presentati nel 2012 a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto ⁽³⁾, e stabiliti a seguito della prima verifica del 2012, effettuata dalla Commissione in conformità alle linee guida per la revisione tecnica del 2012 degli inventari sulle emissioni di gas ad effetto serra ⁽⁴⁾, costituiscono dati di emissioni rivisti per il 2005, 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.
- (3) Al fine di assicurare la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e i quantitativi di emissioni comunicati ogni anno, è opportuno calcolare le assegnazioni annuali degli Stati membri anche mediante l'applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta riportati nel quarto rapporto di valutazione dell'IPCC adottato mediante la decisione 15/CP.17. L'assegnazione annuale di emissioni cal-

colata in tal modo dovrebbe essere applicabile dal primo anno in cui i rapporti relativi agli inventari sul gas ad effetto serra che utilizzano tali nuovi valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventeranno obbligatori a norma dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE.

- (4) I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali sui gas ad effetto serra e i registri nazionali ed unionali non sono sufficienti a determinare, a livello degli Stati membri, le emissioni di CO₂ generate dall'aviazione civile a livello nazionale, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali emissioni non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE rappresentano solo una piccola parte del totale delle emissioni di gas a effetto serra, e la raccolta di informazioni supplementari in materia comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato. Pertanto, nel determinare le assegnazioni annuali di emissioni, è opportuno considerare il quantitativo di emissioni di CO₂ che rientrano nella categoria dell'inventario «1.A.3.A aviazione civile» pari a zero.
- (5) Occorre calcolare le assegnazioni annuali di emissioni per Stato membro per il 2020 sottraendo il quantitativo di emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti che esistevano nel 2005 dal quantitativo di emissioni di gas a effetto serra riviste per il 2005, adeguando i risultati in base alla percentuale di cui all'allegato II della decisione n. 406/2009/CE.
- (6) È auspicabile che il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra verificate provenienti da impianti sia determinato come segue:
 - per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2005: il quantitativo di emissioni prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE adeguato in base al quantitativo di emissioni di gas a effetto serra di tali impianti che erano incluse nel sistema di scambio di quote di emissione, o escluse da tale sistema, nel periodo dal 2008 al 2012 a seguito dell'adeguamento dell'ambito di applicazione concordato dagli Stati membri, e il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti esclusi temporaneamente nel 2005 dal sistema di scambio di quote di emissione, ma non esclusi nel periodo tra il 2008 e il 2012,
 - per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2007: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2007,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2012) 107 definitivo, del 26.4.2012.

- per gli Stati membri che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione a decorrere dal 2013: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (sulla base dei dati comunicati dallo Stato membro interessato e rivisti dalla Commissione).
- (7) È necessario che il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra nel 2009 di uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE sia calcolato sottraendo il quantitativo medio di emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dalla media del totale di emissioni di gas ad effetto serra riviste per gli anni 2008, 2009 e 2010.
- (8) È necessario definire le assegnazioni annuali di emissioni per uno Stato membro cui è stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il periodo dal 2013 al 2019 mediante una traiettoria lineare che inizi con il quantitativo medio delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro nel 2009 e termini con il quantitativo della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.
- (9) Occorre calcolare l'assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il 2013 sottraendo il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dal quantitativo medio del totale delle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2008, 2009 e 2010.
- (10) È auspicabile che l'assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra di cui all'allegato II della decisione n. 406/2009/CE per gli anni dal 2014 al 2019 sia definita da una traiettoria lineare che inizi con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2013 e termini con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.
- (11) È opportuno che le emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti inclusi unilateralmente nel sistema di scambio delle quote di emissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo dal 2008 al 2012 non siano contabilizzate nel calcolo della media delle emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2008, 2009 e 2010, in quanto ciò potrebbe comportare un doppio computo delle emissioni di gas a effetto serra in occasione di futuri adeguamenti delle

assegnazioni annuali di emissioni ai sensi dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

- (12) In vista dell'adesione della Croazia all'Unione europea è auspicabile che la sua assegnazione annuale di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 sia determinata mediante l'applicazione dello stesso metodo utilizzato per gli altri Stati membri. Tali valori dovrebbero diventare applicabili a partire dalla data di adesione della Croazia.
- (13) Con l'adozione da parte del Consiglio europeo della decisione 2012/419/UE, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte ⁽¹⁾ a decorrere dal 2014, le assegnazioni annuali di emissioni per la Francia a decorrere dal 2014 sono calcolate tenendo conto delle pertinenti emissioni riviste di gas a effetto serra.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro in relazione ad ogni anno compreso nel periodo dal 2013 al 2020 sono indicate nell'allegato I e si applicano fatte salve eventuali modifiche pubblicate a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, nei casi in cui un atto adottato a norma dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE preveda che gli Stati membri debbano presentare inventari sulle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le assegnazioni annuali di emissioni indicate nell'allegato II si applicano a decorrere dal primo anno per cui i rapporti relativi agli inventari sui gas a effetto serra sono obbligatori.

Articolo 3

Le assegnazioni annuali di emissioni per la Croazia, come specificato nell'allegato I, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

ALLEGATO I

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l'applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella seconda relazione di valutazione dell'IPCC

Paese	Assegnazione annuale di emissioni (tonnellate di biossido di carbonio equivalente)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	81 206 753	79 635 010	78 063 267	76 491 523	74 919 780	73 348 037	71 776 293	70 204 550
Bulgaria	27 308 615	27 514 835	27 721 056	27 927 276	28 133 496	28 339 716	28 545 936	28 752 156
Repubblica ceca	63 569 006	64 248 654	64 928 302	65 607 950	66 287 597	66 967 245	67 646 893	68 326 541
Danimarca	35 873 692	34 996 609	34 119 525	33 242 442	32 365 359	31 488 276	30 611 193	29 734 110
Germania	487 095 510	480 020 642	472 945 774	465 870 905	458 796 037	451 721 169	444 646 301	437 571 432
Estonia	6 111 145	6 133 644	6 156 143	6 178 641	6 201 140	6 223 639	6 246 137	6 268 636
Irlanda	45 163 667	44 066 074	42 968 480	41 870 887	40 773 293	39 675 700	38 578 106	37 480 513
Grecia	58 909 882	59 158 791	59 407 700	59 656 609	59 905 518	60 154 427	60 403 336	60 652 245
Spagna	228 883 459	226 977 713	225 071 967	223 166 221	221 260 475	219 354 728	217 448 982	215 543 236
Francia	397 926 454	393 291 390	388 254 953	383 218 516	378 182 079	373 145 642	368 109 206	363 072 769
Croazia	20 596 027	20 761 917	20 927 807	21 093 696	21 259 586	21 425 476	21 591 366	21 757 255
Italia	310 124 250	308 146 930	306 169 610	304 192 289	302 214 969	300 237 649	298 260 329	296 283 008
Cipro	5 552 863	5 547 275	5 541 687	5 536 100	5 530 512	5 524 924	5 519 336	5 513 749
Lettonia	9 005 483	9 092 810	9 180 137	9 267 464	9 354 791	9 442 119	9 529 446	9 616 773
Lituania	16 661 613	16 941 467	17 221 321	17 501 174	17 781 028	18 060 882	18 340 736	18 620 590
Lussemburgo	9 737 871	9 535 962	9 334 053	9 132 144	8 930 235	8 728 326	8 526 417	8 324 508
Ungheria	49 291 591	50 388 303	51 485 014	52 581 726	53 678 437	54 775 149	55 871 861	56 968 572
Malta	1 113 574	1 112 781	1 111 988	1 111 195	1 110 402	1 109 609	1 108 816	1 108 023
Paesi Bassi	121 835 387	119 628 131	117 420 874	115 213 617	113 006 361	110 799 104	108 591 847	106 384 590
Austria	53 598 131	53 032 042	52 465 953	51 899 864	51 333 775	50 767 686	50 201 597	49 635 508
Polonia	197 978 330	198 929 081	199 879 833	200 830 584	201 781 336	202 732 087	203 682 838	204 633 590
Portogallo	47 653 190	47 920 641	48 188 091	48 455 541	48 722 992	48 990 442	49 257 893	49 525 343
Romania	79 108 341	80 681 687	82 255 034	83 828 380	85 401 727	86 975 074	88 548 420	90 121 767
Slovenia	11 890 136	11 916 713	11 943 289	11 969 866	11 996 442	12 023 018	12 049 595	12 076 171
Slovacchia	25 095 979	25 413 609	25 731 240	26 048 870	26 366 500	26 684 130	27 001 761	27 319 391
Finlandia	32 732 387	32 232 553	31 732 719	31 232 885	30 733 051	30 233 217	29 733 383	29 233 549
Svezia	42 526 869	41 863 309	41 199 748	40 536 188	39 872 627	39 209 066	38 545 506	37 881 945
Regno Unito	350 411 692	346 031 648	341 651 604	337 271 559	332 891 515	328 511 471	324 131 426	319 751 382

ALLEGATO II

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l'applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC

Paese	Assegnazione annuale di emissioni (tonnellate di biossido di carbonio equivalente)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	82 376 327	80 774 027	79 171 726	77 569 425	75 967 124	74 364 823	72 762 523	71 160 222
Bulgaria	28 661 817	28 897 235	29 132 652	29 368 070	29 603 488	29 838 906	30 074 324	30 309 742
Repubblica ceca	65 452 506	66 137 845	66 823 185	67 508 524	68 193 864	68 879 203	69 564 542	70 249 882
Danimarca	36 829 163	35 925 171	35 021 179	34 117 187	33 213 195	32 309 203	31 405 210	30 501 218
Germania	495 725 112	488 602 056	481 479 000	474 355 944	467 232 888	460 109 832	452 986 776	445 863 720
Estonia	6 296 988	6 321 312	6 345 636	6 369 960	6 394 284	6 418 608	6 442 932	6 467 256
Irlanda	47 226 256	46 089 109	44 951 963	43 814 816	42 677 670	41 540 523	40 403 377	39 266 230
Grecia	61 003 810	61 293 018	61 582 226	61 871 434	62 160 642	62 449 850	62 739 057	63 028 265
Spagna	235 551 490	233 489 390	231 427 291	229 365 191	227 303 091	225 240 991	223 178 891	221 116 791
Francia	408 762 813	403 877 606	398 580 044	393 282 481	387 984 919	382 687 356	377 389 794	372 092 231
Croazia	21 196 005	21 358 410	21 520 815	21 683 221	21 845 626	22 008 031	22 170 436	22 332 841
Italia	317 768 849	315 628 134	313 487 419	311 346 703	309 205 988	307 065 273	304 924 558	302 783 843
Cipro	5 919 071	5 922 555	5 926 039	5 929 524	5 933 008	5 936 493	5 939 977	5 943 461
Lettonia	9 279 248	9 370 072	9 460 897	9 551 721	9 642 546	9 733 370	9 824 194	9 915 019
Lituania	17 153 997	17 437 556	17 721 116	18 004 675	18 288 235	18 571 794	18 855 354	19 138 913
Lussemburgo	9 814 716	9 610 393	9 406 070	9 201 747	8 997 423	8 793 100	8 588 777	8 384 454
Ungheria	50 796 264	51 906 630	53 016 996	54 127 362	55 237 728	56 348 094	57 458 460	58 568 826
Malta	1 168 514	1 166 788	1 165 061	1 163 334	1 161 608	1 159 881	1 158 155	1 156 428
Paesi Bassi	125 086 859	122 775 394	120 463 928	118 152 462	115 840 997	113 529 531	111 218 065	108 906 600
Austria	54 643 228	54 060 177	53 477 125	52 894 074	52 311 023	51 727 971	51 144 920	50 561 869
Polonia	204 579 390	205 621 337	206 663 283	207 705 229	208 747 175	209 789 121	210 831 068	211 873 014
Portogallo	49 874 317	50 139 847	50 405 377	50 670 907	50 936 437	51 201 967	51 467 497	51 733 027

Paese	Assegnazione annuale di emissioni (tonnellate di biossido di carbonio equivalente)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Romania	83 080 513	84 765 858	86 451 202	88 136 547	89 821 891	91 507 236	93 192 581	94 877 925
Slovenia	12 278 677	12 309 309	12 339 941	12 370 573	12 401 204	12 431 836	12 462 468	12 493 100
Slovacchia	25 877 815	26 203 808	26 529 801	26 855 793	27 181 786	27 507 779	27 833 772	28 159 765
Finlandia	33 497 046	32 977 333	32 457 619	31 937 905	31 418 191	30 898 477	30 378 764	29 859 050
Svezia	43 386 459	42 715 001	42 043 544	41 372 087	40 700 630	40 029 172	39 357 715	38 686 258
Regno Unito	358 980 526	354 455 751	349 930 975	345 406 200	340 881 425	336 356 649	331 831 874	327 307 099